COMMISSIONE V

DIFESA

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 317

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1385) 317

PRESIDENTE 317, 318, 319, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 348, 351, 352

VIOLA 318, 319, 321, 324, 326, 328, 329, 330, 334, 335

GRECO 318, 322, 324, 331, 342

MARTINO EDOARDO, *Relatore* 318, 319, 321, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 348, 351

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 319, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 348, 351, 352

NAPOLITANO FRANCESCO 321, 322, 323, 324, 328, 330, 336, 337, 338

GUERRIERI FILIPPO 324, 330, 334

PRIORE 324, 333, 335, 341

BIASUTTI 333, 334, 335

CODACCI PISANELLI 334, 337

FORESI 335, 342, 343, 348, 351, 352

La seduta comincia 9,50.

NEGRARI, *ff., Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Villa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado ».

Su quest'articolo non sono stati presentati emendamenti. Se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
ad anzianità;
a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo col seguente:*

« L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
ad anzianità;
a scelta per esami;
per meriti eccezionali ».

VIOLA. Lo spirito dell'emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta e che faccio mio è che, non sottoponendo ad esami coloro che dovrebbero essere promossi a scelta, si potrebbe andare incontro a degli errori di valutazione. Sottoponendo invece i candidati ad esami questi errori sarebbero notevolmente diminuiti. In sostanza, il promuovere a scelta senza esami significherebbe far giudicare una commissione e il Ministro della difesa su elementi che potrebbero essere considerati da un punto di vista unilaterale; in altre parole, si potrebbe dar luogo ad arbitrî e ad ingiustizie. Per questo ritengo che il presentatore dell'emendamento abbia voluto trovare maggiori garanzie sottoponendo gli ufficiali ad esami; criterio che io condivido senz'altro.

GRECO. Io sono del parere che l'articolo debba essere approvato nel suo testo originale. Questa storia degli esami deve essere abolita. Abbiamo tanto tuonato contro la Scuola di guerra ed ora vogliamo inserire ancora esami. Così facendo noi agevoleremmo tutti gli sgobboni, tutti gli studiosi di letteratura militare, mentre dobbiamo agevolare quegli ufficiali che hanno capacità pratica nel comando delle truppe, che abbiano dato ottima prova durante le campagne. Non capisco proprio perchè noi dobbiamo togliere, tra l'altro, la possibilità agli uomini preposti ai vari comandi, di esercitare la funzione di comandante allontanandoli con l'obbligo degli studi e della preparazione teorica. Anche io ricordo di aver fatto degli esami presso la Scuola di guerra e posso affermare che essi costituiscono una vera tragedia, perchè gli ufficiali si trovano di fronte a una quantità enorme di disquisizioni di ordine teorico. Si perde moltissimo tempo nell'acquisizione di nozioni che poi non servono a niente. Concludendo, sono del parere che l'articolo debba essere mantenuto nel suo testo originale. Vi sono altre possibilità per valutare e scegliere gli ufficiali da promuovere.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Cuttitta tende a far cadere la graduatoria di merito. Poichè abbiamo già approvato i criteri ispiratori della legge non possiamo che respingere questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 2 proposto dall'onorevole Cuttitta:

« L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianità; a scelta per esami; per meriti eccezionali ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazio nel'articolo 2 nel testo di cui abbiamo già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Per conseguire l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve avere superato speciali esami scritti e orali, secondo norme e programmi che saranno stabiliti con decreto presidenziale su proposta del Ministro della difesa ».

« *Aggiungere, dopo il quarto comma, i due seguenti commi, quinto e sesto:*

« All'avanzamento a scelta per esami sono ammessi i tenenti, i capitani, i maggiori ed

i tenenti colonnelli che ne facciano domanda e che siano ritenuti meritevoli dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento.

Essi devono essere compresi nella prima metà del ruolo cui appartengono ».

Ritengo che essi siano preclusi dalla mancata approvazione dell'emendamento all'articolo 2.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta all'articolo 3, ma non insisto sulla votazione, perchè riconosco che è stato precluso dalla approvazione del precedente articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui abbiamo dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 4 è del seguente tenore:

« L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta ».

Per questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

1°) arma dei carabinieri;
2°) arma di fanteria;
3°) arma di cavalleria;
4°) arma di artiglieria;
5°) arma del genio;
6°) servizio tecnico di artiglieria;
7°) servizio tecnico della motorizzazione;
8°) servizio automobilistico;
9°) servizio sanitario (ufficiali medici);
10°) servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
11°) servizio di commissariato (ufficiali commissari);
12°) servizio di commissariato (ufficiali sussistenza);
13°) servizio di amministrazione;
14°) servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sopprimere i numeri:* 6°) servizio tecnico di artiglieria; 7°) servizio tecnico della motorizzazione ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ritengo che lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Cuttitta voleva essere probabilmente questo: dato che non c'è il servizio tecnico del Genio, bisogna escludere anche il servizio tecnico all'Artiglieria e quello della motorizzazione in maniera che si abbia una posizione eguale per tutti e tre i ruoli. In effetti non possiamo farlo. A parte il fatto che abbiamo assunto impegno di presentare, entro il 30 giugno, al Consiglio superiore delle Forze armate, lo schema di provvedimento per la ricostituzione del servizio tecnico del Genio, rimane sempre il fatto che, oggi, i servizi della motorizzazione e dell'artiglieria esistono e non possiamo non tenerne conto nella legge per l'avanzamento.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.* Non si possono sopprimere i servizi già esistenti e sono, pertanto, contrario all'emendamento.

VIOLA. Prendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, ma non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui abbiamo testè dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:

Corpo di stato maggiore:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo del genio navale:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo delle armi navali:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo sanitario:
ruolo medici;
ruolo farmacisti;
Corpo di commissariato:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo delle capitanerie di porto:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo equipaggi militari marittimi:
ruolo servizi nautici;
ruolo servizi macchina;
ruolo servizi tecnici;
ruolo servizi contabili:
ruolo servizi portuali.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di Stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto.

(*È approvato*).

ART. 8.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono i seguenti:

Arma aeronautica:
1°) ruolo naviganti normale;
2°) ruolo naviganti speciale;
3°) ruolo servizi;
4°) ruolo specialisti;
categoria motoristi;
categoria montatori;
categoria marconisti;
categoria armieri artificieri;
categoria elettricisti;
categoria fotografi;
categoria automobilisti;
Corpo del genio aeronautico:
1°) ruolo ingegneri:
categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici);
categoria geofisici;
2°) ruolo assistenti tecnici:
categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;
categoria assistenti di meteorologia.
Corpo di commissariato aeronautico:
1°) ruolo commissariato;
2°) ruolo amministrazione.
Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo.

(*È approvato*).

ART. 9.

Esprimono giudizi sull'avanzamento:

la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata;

i superiori gerarchici.

Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianità.

(*È approvato*).

ART. 10

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere

temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di Stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

I deputati Priore e Napolitano Francesco hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a delle commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione o di capo di stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali. Il presidente si pronuncia per ultimo.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto ».

Il deputato Cuttitta ha presentato anche il seguente emendamento:

« *Sostituire il quinto comma col seguente:*

« I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione segreta ».

NAPOLITANO FRANCESCO. Il nostro emendamento consiste nell'aggiungere subito dopo il quinto comma dell'articolo 10 l'inciso: « Il presidente si pronuncia per ultimo ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Poichè l'emendamento presentato dagli onorevoli Priore e Napolitano tende a garantire una maggiore libertà di espressione del giudizio, il Relatore non ha nulla in contrario.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. L'emendamento Priore-Napolitano, deve essere giudicato sulla base del contenuto nell'articolo 11. Poiché la Commissione di avanzamento è presieduta dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, il quale potrebbe essere meno anziano del più anziano dei componenti, la sua decisione potrebbe influenzare il giudizio dei componenti che votano dopo di lui. Facendo votare per ultimo il presidente – come propone l'emendamento – tutto ciò non capiterebbe. Esprimo il parere che sarebbe opportuno approvare l'emendamento Priore-Napolitano.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta relativo all'articolo 10; cioè sostituire il quinto comma col seguente:

« I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione segreta ».

Io penso che le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo valgono anche per le altre promozioni e non soltanto per l'avanzamento per meriti eccezionali. Qualunque membro della Commissione che rivela apertamente il suo voto potrebbe influenzare il voto degli altri. Se invece la votazione è segreta, ciascuno giudica indipendentemente dal giudizio espresso dagli altri.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Per quanto si riferisce all'emendamento Cuttitta, devo osservare che in Senato, quando si discusse quest'articolo, i membri della Commissione furono divisi nel parere. Il Governo che pure era favorevole alla votazione segreta si rimise alla volontà della Commissione perchè trovava che si poteva adottare la procedura della votazione segreta anche per gli altri tipi di avanzamento.

Una parte dei senatori ritenne che fosse preferibile la votazione per dichiarazione espli-

cita, in quanto un consesso di militari non deve avere alcuna reticenza o timore nell'esprimere il proprio giudizio. E fu questa la tesi che prevalse. Comunque, per quanto riguarda la mia personale opinione, nulla vieta che si scelga l'una forma piuttosto che l'altra. Se si dovesse scegliere la forma della votazione palese, saremmo d'accordo col Senato, ma tanto l'una che l'altra tesi non modificano sostanzialmente l'articolo. Quindi mi rimetto alla decisione della Commissione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Relatore ha detto esattamente. Però devo aggiungere che il Governo si rimette necessariamente alla Commissione perchè c'è stato un voto del Senato. A pagina 428 dei lavori della Commissione del Senato è scritto che il senatore Bosco ha detto: « Il ministro per la Difesa mi ha autorizzato a proporre, a suo nome, che le votazioni avvengano sempre a scrutinio segreto per tutti i tipi di avanzamento ». Da ciò risulta che il Governo era favorevole allo scrutinio segreto. Il criterio che è prevalso è dipeso dal fatto che i militari ritengono quasi una mancanza di coraggio personale, una menomazione della loro dignità, il pensare che si possano lasciare influenzare dagli altri.

Questa tesi è stata sostenuta dai senatori Messe, Cadorna e Medici. In sostanza, il Governo è in linea tecnica favorevole alla votazione segreta ma si trova di fronte ad un voto del Senato e, pertanto, si rimette alla Commissione.

GRECO. Dichiaro che, in fondo, i componenti della Commissione di avanzamento si conoscono e sono in condizione di dire il bene e il male degli ufficiali che devono promuovere. Se c'è qualcuno che deve dire qualche cosa in Commissione deve avere il coraggio di farlo apertamente.

NAPOLITANO FRANCESCO. Sono del parere contrario a quello espresso dall'onorevole Greco. Nonostante il coraggio che si può anche avere nel dichiarare la propria opinione, al momento della votazione si può essere influenzati dalla delicatezza della situazione. Sono favorevole all'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda lo emendamento Priore-Napolitano, il Governo lo accetta.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Cuttitta, si tratta di sapere se la Commissione è favorevole alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione palese. Bisogna pronunziarsi su queste due tesi.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cuttitta:

« *Sostituire il quinto comma col seguente:* I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione segreta ».

(*È approvato*).

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa.* Ritengo che l'emendamento degli onorevoli Priore e Napolitano sia ormai decaduto avendo approvato la tesi della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'articolo 10 integrato con l'emendamento dell'onorevole Cuttitta:

« I componenti delle commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle legge di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di capo di stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione segreta.

Per la validità delle deliberazioni delle Comissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dall'ufficiale generale che riveste la carica di capo di stato maggiore dell'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali;

c) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma.

Intervengono con voto consultivo i capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di

impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale ».

Sull'articolo 11 sono stati presentati due emendamenti. Il primo, dell'onorevole Cuttitta è del seguente tenore:

« *Sostituire il paragrafo* a) *del primo comma col seguente:*

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito, e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate ».

« *Al primo comma sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) dai quattro generali di Corpo d'armata più anziani tra quelli preposti a comandi costituiti per gradi unità complesse od a comandi di corpo d'armata, od a comandi militari territoriali ».

Il secondo, degli onorevoli Priore e Napolitano Franceso, tende a sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e di presidente della Sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai sette generali di Corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera *a*);

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale ».

L'onorevole Napolitano ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO. L'emendamento proposto dall'onorevole Priore e da me, tende a variare la composizione della Commissione di avanzamento dell'Esercito come è stata approvata dal Senato.

Alla lettera *a*) inserisce, quale componente, il presidente della Sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, così come abbiamo proposto di inserire, nel successivo articolo 12, il presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate e nell'articolo 13 il presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate.

Inoltre abbiamo proposto di limitare il numero dei componenti. Infatti, secondo le varie disposizioni, una volta partecipavano al Consiglio superiore di avanzamento dell'Esercito i comandanti designati d'armata che avevano un comando effettivo. Oggi, poichè i designati d'armata non esistono più e non hanno un comando effettivo, nell'articolo 11 si prevedeva la partecipazione di tutti i comandanti di corpo d'armata.

È evidente che ciò, oltre a comportare una grave spesa per il bilancio dello Stato, distoglie dal naturale comando gli ufficiali per un periodo notevole dell'anno (si prevedeva per circa tre mesi) obbligandoli a restare nella Capitale per partecipare ai lavori della Commissione di avanzamento. Abbiamo ritenuto opportuno proporre che alla Commissione potessero partecipare i sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Nell'articolo 11 formulato dal Senato, il comandante generale della Arma dei carabinieri poteva partecipare alla Commissione di avanzamento soltanto quando la valutazione riguardava ufficiali dell'Arma. In effetti il comandante dell'Arma è un generale di corpo d'armata dell'Esercito e quindi è naturalmente, sicuramente, a conoscenza delle qualità degli ufficiali da valutare e non si comprende pertanto perchè debba essere escluso dalla composizione della Commissione superiore di avanzamento quale membro effettivo. Si intende che se il comandante generale dell'Arma dei carabinieri non fa parte dei sette generali di Corpo d'armata più anziani resta escluso.

Infine abbiamo ritenuto opportuno variare la lettera *c*) includendo i capi servizio quando la valutazione riguarda gli ufficiali del rispettivo servizio.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta e ritengo che esso, per la prima parte, rimanga assorbito dall'emendamento Priore-Napolitano Francesco.

GUERRIERI FILIPPO. Sono favorevole all'emendamento Priore-Napolitano Francesco

GRECO. Io sarei d'avviso contrario alla partecipazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri nel senso indicato dall'emendamento. Oggi il comandante generale dell'Arma viene scelto con criterio politico. Una volta arrivati al comando generale dell'Arma, i generali non seguono più la complessa funzione dell'Esercito e sono portati a valutare le condizioni di promuovibilità e di capacità da un punto di vista specifico.

PRIORE. Col nostro emendamento abbiamo ritenuto di far rappresentare l'Arma dei carabinieri dal comandante in carica. Noi non entriamo nella valutazione politica. Siamo convinti che il comandante generale dell'Arma, anche se politicamente designato, non può non comprendere lo spirito di corpo dell'arma stessa. Pertanto insistiamo per l'approvazione del nostro emendamento.

GRECO. La mia dichiarazione è stata molto semplice. Ho detto che questi sono istituti che debbono adempiere a funzioni separate e specifiche che debbono essere nettamente definite e controllate. Le promozioni nell'Arma avvengono per ragioni di istituto e non per ragioni tattiche o logistiche.

NAPOLITANO FRANCESCO. In effetti l'onorevole Greco dice che il comandante generale dell'Arma si allontana dall'Esercito e non ne fa più parte. Io non sono dello stesso avviso. Di norma il comandante generale del l'Arma ed il comandante generale della Guardia di finanza mantengono loro stessi i contatti ed il collegamento con l'Esercito. Nella Guardia di finanza esiste un comandante in seconda che proviene dal Corpo...

GRECO. ...che fa il vero comandante.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare che si sia creata una certa confusione. In realtà con l'articolo nuovo proposto dagli onorevoli Priore e Napolitano non è affatto vero che il comandante generale dell'Arma entri automaticamente e sempre a far parte della Commissione superiore di avanzamento. Esso, infatti, anzichè portare nella Commissione tutti i comandanti di *comiliter*, di corpo d'armata, ecc. raggiungendo così il bel numero di sedici-diciotto persone, cioè facendo una Commissione di avanzamento pletorica, propone di limitare i membri ai sette generali di corpo d'armata più anziani del ruolo purchè abbiano avuto il comando del corpo d'armata o di unità equivalente. Col nuovo articolo proposto non è affatto matematica la partecipapazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c'è la partecipazione dei generali di corpo d'armata più anziani nel ruolo ed è sulla base del ruolo che avviene la scelta e non in base alla discrezionalità da parte del Ministero. E questo concetto accoglie anche il criterio dell'emendamento dell'onorevole Cuttitta, che prevedeva solo quattro generali di corpo d'armata. Mi pare, quindi, che le argomentazioni dell'onorevole Greco si riferiscono ad una partecipazione matematica che invece non c'è. E non essendoci questa, il problema non esiste.

VIOLA. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Cuttitta che avevo fatto mio dichiaro di rinunciare alla votazione e di aderire all'emendamento degli onorevoli Priore e Napolitano che segue un criterio più estensivo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti Cuttitta e Priore-Napolitano, non ho da aggiungere altro a quanto già dissi durante la discussione generale del disegno di legge. Sono lieto che le osservazioni in cui si esprimeva la mia perplessità siano state accolte dagli emendamenti presentati, i quali cercano di contemperare le esigenze avanzate in sede di discussione in Senato con le perplessità che io stesso feci valere in sede di discussione generale. Pertanto sono favorevole all'emendamento pur rimettendomi alle decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 11, presentato dagli onorevoli Priore e Napolitano Francesco, che abbiamo testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di capo di stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di comandante in capo di forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva

lettera *e*) quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo;

d) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

e) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore della Marina, o in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti ».

A quest'articolo vi è un emendamento degli onorevoli Priore e Napolitano Francesco del seguente tenore:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono cariche di capo di stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dagli ammiragli di squadra che siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato, o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa.* Nell'emendamento Priore-Napolitano c'è un errore di stampa: nel paragrafo *b*) si dovrebbe leggere: « dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti, ecc. ». Con questa correzione siamo favorevoli all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento all'articolo 11 degli onorevoli Priore e Napolitano con la correzione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Do, ora, lettura dell'articolo 13:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) degli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da tre generali di squadra aerea designati annualmente dal Ministro;

c) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani del corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti ».

Anche per quest'articolo è stato presentato dagli onorevoli Priore e Napolitano Francesco un emendamento così formulato:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai generali di squadra aerea che siano o siano stati preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

c) dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o

di impedimento, il generale di squadra aerea più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Accetto la sostituzione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Nulla da osservare: accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Priore e Napolitano che sostituisce l'intero articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14.

« La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro della difesa,

b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli; rispettivamente, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio. quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'arma e del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati dal Ministro.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori ».

Sono stati presentati due emendamenti.

L'onorevole Cuttitta propone di sostituire il paragrafo *a*) del primo comma col seguente:

« *a*) da un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della Difesa e dall'ufficiale generale vicepresidente della Sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Gli onorevoli Priore e Napolitano Francesco propongono di sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di Corpo d'armata presidente;

b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio;

c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'arma o del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro: la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del capo di stato maggiore dell'Esercito.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta. Nella sua formulazione esso è così chiaro che non ritengo opportuno illustrarlo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Il Governo è favorevole all'accettazione del testo degli onorevoli Priore e Napolitano ed è contrario al testo dell'onorevole Cuttitta, per questi motivi: la presidenza della Commissione superiore di avanzamento spetta al capo di stato maggiore ed è giusto che la presidenza della Commissione ordinaria sia di uno ufficiale nominato dal Ministro su proposta del capo di stato maggiore, per la necessaria architettura. Nel testo proposto dagli onorevoli Priore e Napolitano, la designazione del presidente fatta su proposta del capo di stato maggiore dell'Esercito viene a spoliticizzare il provvedimento, viene a dare maggior peso agli organi tecnici dell'Esercito.

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo accetta l'emendamento Priore-Napolitano e non accetta quello dell'onorevole Cuttitta.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cuttitta.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 proposto dagli onorevoli Priore e Napolitano nel testo che abbiamo testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) dall'ufficiale ammiraglio vice presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate:

b) da un ufficiale ammiraglio designato dal Ministro su proposta del capo di stato maggiore della Marina;

c) da tre ufficiali ammiragli o capitani di vascello, designati dal Ministro;

d) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale;

c) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. In caso di assenza o impedimento il direttore generale o l'ispettore generale delle capitanerie di porto è sostituito dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o all'ispettorato generale purchè di grado non inferiore a colonnello;

f) dall'ufficiale generale o colonnello appartenente allo stesso Corpo dell'ufficiale da valutare di cui alla precedente lettera *e*), più elevato in grado o più anziano tra quelli destinati al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, che non rivesta la carica di direttore generale o di ispettore generale delle capitanerie di porto e che non sia impedito dall'intervenire.

Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Commissione è presieduta da un ufficiale ammiraglio annualmente designato dal Ministro che può scegliere anche fra i componenti della Commissione.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti ».

Gli onorevoli Priore e Napolitano propongono di sostituire l'articolo col seguente:

« La Commissione di avanzamento della Marina è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, presidente;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto.

Per le valutazioni degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi nei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta, rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del capo di stato maggiore della Marina.

Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. L'emendamento proposto ha evidentemente, la funzione di rendere più omogenea la composizione di questa Commissione. Il relatore non ha nulla in contrario.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo proposto dagli onorevoli Priore e Napolitano.

(*È approvato*).

L'articolo 16 è del seguente tenore.

« La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dall'ufficiale generale vice presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da un ufficiale generale designato dal Ministro su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica;

c) da tre ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti, designati dal Ministro;

d) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, non impediti dall'intervenire, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in cado di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.

La Commissione è presieduta da un generale annualmente designato dal Ministro che può sceglierlo anche fra i componenti della Commissione.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore ».

Anche per l'articolo 16 gli onorevoli Priore e Napolitano propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) da un generale di squadra aerea, presidente;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi ufficiali del corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore ».

NAPOLITANO FRANCESCO. Anche per questo articolo sono valide le argomentazioni relative al precedente.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Confermo quanto ho detto prima, a proposito dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo proposto dagli onorevoli Priore e Napolitano.

(*È approvato*).

L'articolo 17 è così formulato ».

« I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonchè dei capitani di complemento dell'Esercito.

Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18:

« L'ufficiale per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 19 è così concepito:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

A quest'articolo l'onorevole Di Bella ha presentato il seguente emendamento.

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per aver commesso fatti delittuosi (con esclusione di quelli colposi e contravvenzionali) o a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

VIOLA. A prescindere dalla dizione, io difendo lo spirito di questo emendamento che tende a non far escludere dalla valutazione per l'avanzamento coloro che incorrano in incidenti, come per esempio può essere un delitto colposo. Per questo motivo faccio mio l'emendamento dell'onorevole Di Bella.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. L'emendamento Di Bella è tecnicamente inadeguato per un verso, e per l'altro pleonastico. La contravvenzione infatti non è delitto.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A parte la imperfezione, perchè si parla di delitti colposi e contravvenzionali ed un fatto non può essere delittuoso e contravvenzionale nello stesso tempo, vi è un'altra perplessità: si parla di delitti colposi, e chi è in grado di dire dove sfocia un procedimento che si inizia sul piano colposo ? Nel corso dell'istruttoria può sboccare su altre responsabilità. È una distinzione un po' sottile e mi pare che sul piano tecnico non sia accettabile.

VIOLA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendovi emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 20.

Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(*È approvato*).

ART. 21.

La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali. per gli ufficiali della Marina.

Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permamente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale

(*È approvato*).

ART. 22.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

ART. 23.

La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avansamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la Commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in un elenco in ordine di ruolo.

L'onorevole Cuttitta propone di sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Gli ufficiali giudicati idonei e quelli che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Esprimo parere contrario, perchè la sua approvazione sconvolgerebbe il sistema sul quale la legge è fondata.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Viola per la votazione ?

VIOLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24:

« Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 23 è attribuito dalla Com-

missione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*) *b*), *c*) sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale della Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione e di brigata o ufficiale di grado corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione ».

A quest'articolo è stato presentato dall'onorevole Cuttitta un emendamento del seguente tenore:

« *Alla lettera* c) *del secondo comma, dopo la parola:* corsi, *aggiungere le parole:* di obbligatoria frequenza ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, il quale tende a limitare la valutazione soltanto per coloro i quali hanno frequentato i corsi ed elimina coloro che non hanno quest'obbligo di frequenza.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Praticamente l'emendamento Cuttitta vuole escludere gli ufficiali che frequentano la scuola di guerra, perciò esprimo parere contrario.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Relatore.

VIOLA. Non insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

GUERRIERI FILIPPO. Dato che l'articolo 25 riveste una particolare gravità e delicatezza, perchè riguarda l'intervento del Ministro per quanto si riferisce alle promozioni, proporrei che se ne facesse momentaneamente lo stralcio per ritornare successivamente sull'argomento in modo da facilitare il lavoro e trovare corrispondenza di opinioni.

PRIORE. Non sono contrario alla proposta dell'onorevole Guerrieri. Però vorrei chiedere di modificare il primo comma dell'articolo nella seguente formulazione:

« Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, sulla base di elementi particolari in suo possesso, le esclusioni che giudica necessarie ».

NAPOLITANO FRANCESCO. O si discute l'articolo oppure si rinvia tutta la discussione.

VIOLA. Desidererei che l'esame di questo articolo fosse rinviato alla fine della discussione. Nel frattempo i colleghi dei vari gruppi potrebbero accordarsi per proporre una soluzione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rinviamo l'esame degli articoli non esclusivamente tecnici alla fine per vedere come si orienta la discussione.

PRESIDENTE. Allora ritengo che si possa accantonare per il momento l'articolo 25. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 26.

« Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definitivo ».

Non essendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

« Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto negli articoli 61, 62, 83, 86, 94 e 95, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo, è collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato ».

L'onorevole Biasutti, propone di sostituirlo con il seguente:

« Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 61, 62, 83, 86, 95, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale è stato valutato, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 29, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie.

La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Poichè l'articolo sostitutivo rappresenta un ulteriore notevole miglioramento, propongo di approvarlo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei sottolineare il valore notevole di questo emendamento a cui il Governo è pienamente favorevole, perchè in sostanza i capitani non idonei avranno un trattamento di favore.

GRECO. Mi pare che questo emendamento sia in contrasto con la norma generale sull'avanzamento la quale prescrive che per restare in un determinato grado bisogna avere l'idoneità al grado superiore. È una questione di chiarezza della norma legislativa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io potrei personalmente dire che l'osservazione dell'onorevole Greco ha un notevole fondamento. In effetti la proposta dell'onorevole Biasutti tende a consentire che l'ufficiale nella categoria in congedo possa avere una diversa valutazione. Le promozioni nel congedo, rispondono a requisiti diversi da quelli richiesti per il servizio attivo. Tanto è vero che nessuno può fare il confronto tra un tenente colonnello di complemento e un tenente colonnello in servizio effettivo. Il Governo è favorevole anche all'ultima parte dell'emendamento ma, se la Commissione lo ritiene opportuno, può anche abolirla.

GRECO. Voi potreste istituire dei corsi di moderata durata per dare un crisma di legalità a queste promozioni.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sostanza si dice questo: il capitano che è stato dichiarato non idoneo ai fini dell'avanzamento nella categoria del servizio permanente effettivo, può essere tuttavia valutato ai fini della promozione nella categoria del congedo. È una eccezione che si vuol fare per i capitani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nella formulazione proposta dall'onorevole Biasutti, di cui abbiamo dato testè lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi che non essendo stati presentati emendamenti, se nessuno chiederà di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 28.

Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alla lettera *a*) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto è stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianità è espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

(*È approvato*).

ART. 29.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promo-

zioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

(*È approvato*).

ART. 30.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 28.

(*È approvato*).

ART. 31.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 32.

E sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 19.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

(*È approvato*).

ART. 33.

Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata ».

(*È approvato*).

ART. 34.

L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(*È approvato*).

ART. 35.

La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione. quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

(*È approvato*).

ART. 36.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi, esami, esperimenti, di cui al primo comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

L'onorevole Priore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo col seguente:*

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento,

deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica ».

PRIORE. L'emendamento ha lo scopo di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo perchè è una cosa fuori luogo che ogni disposizione debba essere determinata con decreto del Presidente della Repubblica. Tutto ciò sarebbe di intralcio all'attività in seno al Ministero stesso e alla Commissione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Priore è intesa a sveltire la procedura. Mi rimetto pertanto alla Commissione per la decisione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In realtà la proposta tende a snellire il lavoro.

PRESIDENTE. Poichè in realtà si tratta di un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 36, pongo in votazione i primi due commi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 37:

« Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonchè gli ufficiali di cui all'articolo 66, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 46, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 19 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 36, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni ».

Non essendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 38 è formulato.

« L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata e della competente Commissione di avanzamento ».

L'onorevole Biasutti ha proposto di sostituire l'articolo 38 con il seguente:

« L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere della competente Commissione di avanzamento ».

BIASUTTI. Lo scopo del mio emendamento è di chiarire i concetti contenuti nell'articolo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su quest'articolo desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Come sapete, le unità disponibili per i comandi sono molto

limitate e spesso avviene che ad un colonnello è affidato il comando di un reggimento soltanto per un anno. In un così breve periodo di tempo, il colonnello a mala pena riesce a conoscere i suoi uomini, e quando li ha conosciuti va via. Il tentativo che si fa è quello di lasciare il più che sia possibile il comando a coloro che sono in condizione di poter essere poi valutati in modo positivo. In altre parole, si tratta di avviare preventivamente al comando delle unità quegli ufficiali che siano chiaramente idonei, e ciò avviene non per determinazione del Ministro o del Capo di stato maggiore, ma della stessa Commissione di avanzamento.

BIASUTTI. Con la mia proposta questo non avviene per i tenenti. È chiaro che l'esonero sarà usato per gli ufficiali inferiori molto limitatamente, ma potrà essere una necessità usarlo per il grado di colonnello, dove è opportuno fare in modo che l'ufficiale rimanga al comando di una unità un periodo di tempo il più lungo possibile. Ho anche soppresso dall'articolo la norma secondo la quale la determinazione è adottata previo parere del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata, in quanto il Capo di stato maggiore essendo già componente della Commissione di avanzamento, dovrebbe pronunziarsi due volte: come Capo di stato maggiore e come presidente della Commissione. Ciò sarebbe contraddittorio oltre che inutile.

PRESIDENTE. C'è anche un altro emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta che dice:

« *Sostituirlo col seguente:*

« L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo, è considerato pretermesso e destinato subito alla rispettiva arma, corpo o servizio, per compiervi il periodo di comando o di attribuzioni specifiche ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Mi pare che ciò sia in contrasto con quanto propone l'onorevole Biasutti e con quanto ha dichiarato il rappresentante del Governo. Se si dovesse accettare la proposta Biasutti cadrebbe l'emendamento Cuttitta. Bisognerebbe però porre in votazione l'emendamento più lontano sul testo dell'articolo in esame.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, perchè ritengo logico che l'ufficiale che non ha avuto possibilità di esercitare funzioni di comando sia messo in grado di farlo, per essere poi in condizioni di stabilire se egli è idoneo alla promozione e quindi di proseguire nella carriera. Pertanto chiedo che l'emendamento Cuttitta sia messo in votazione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento dell'onorevole Cuttitta tende a questo: ogni ufficiale ha diritto di essere preposto al comando di unità, anche quando tutti sanno che questo comando è una finzione essendo noto che egli sarà bocciato. Noi vogliamo eliminare questa finzione. Se la Commissione superiore di avanzamento, o quella ordinaria, giungono ad esprimere il parere che un dato ufficiale deve essere esonerato, vuol dire che è superfluo affidargli un comando. Come è chiaro nell'articolo 38, il parere della Commissione è vincolante per il Ministro. Quindi, lo scopo a cui tendiamo è quello di evitare un inutile periodo di comando tanto più che abbiamo bisogno di unità disponibili per periodi più lunghi possibili. Questo è un articolo fondamentale della legge e ho creduto opportuno chiarire alla Commissione il pensiero del Governo.

GUERRIERI FILIPPO. Bisognerebbe precisare che la determinazione del Ministro è adottata previo parere conforme della Commissione.

CODACCI PISANELLI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Guerrieri. Basta aggiungere « parere conforme » perchè sia vincolante.

VIOLA. E allora perchè non aggiungere la parola « vincolante »?

CODACCI PISANELLI. È la stessa cosa. Se si mette « previo parere conforme ». vuol dire che il parere è vincolante.

VIOLA. Con questa spiegazione, anzi, con questa modifica, non insisto per la votazione dell'emendamento dell'onorevole Cuttitta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biasutti così modificato:

« L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del Ministro è adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamento ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 39.

« L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento

o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 40 è del seguente tenore:

« L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento ».

Anche per questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 41 è così formulato:

« L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, nei cui confronti il Consiglio dei ministri abbia deliberato di non promuoverlo, è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'onorevole Biasutti propone di sostituire l'articolo con il seguente:

« L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'ufficiale per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza ».

L'onorevole Priore propone invece di sopprimere il primo comma e di sostituirlo con il seguente:

« L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nei gradi superiori ».

L'onorevole Cuttitta propone, poi, di sopprimere il secondo comma.

PRIORE. Nel testo governativo potevano essere utilizzate solo le vacanze del grado superiore. Io ho proposto, invece, che si dica « di tutti i gradi superiori ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Poichè si tratta di una più chiara formulazione non possiamo che essere favorevoli all'emendamento dell'onorevole Biasutti al quale vorrei fare notare, però, che l'ultimo comma dell'articolo è necessario altrimenti non si giustificherebbe l'articolo stesso.

BIASUTTI. È vero; c'è una omissione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Allora resta stabilito che l'ultimo comma rimane quale é nel testo governativo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

VIOLA. Propongo che l'articolo sia accantonato e discusso alla fine così come è stato stabilito per l'articolo 25.

PRESIDENTE. È un articolo tecnico.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Personalmente non ho difficoltà di accettare il rinvio di questo articolo alla prossima seduta.

FORESI. Sono contrario al rinvio dell'esame dell'articolo 41. Desidero far presente che, se erano giustificate delle perplessità sull'articolo 25, non si possono avere dubbi sull'articolo 41 che stabilisce delle norme di ordine generale. Tutti i funzionari di grado IV o III, i direttori generali, i prefetti, ecc. sono nominati dal Consiglio dei Ministri per ragioni ovvie. Perchè volete spoliticizzare completamente ogni attività che riguarda le Forze armate ? Mi sembra che sia un tantino pericoloso e anche non giusto. Il Governo può ben dire la sua parola quando si tratta di scegliere ufficiali generali comandanti di Corpo

d'armata. Niente di male che l'articolo sia oggetto di particolare studio, ma bisogna tener presente che la prassi del nostro diritto amministrativo è che i funzionari che rivestono alti gradi sono nominati dal Consiglio dei Ministri. Insomma non accetto il principio che il potere politico debba essere completamente estraneo alla nomina di ufficiali generali in posti così delicati e importanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'esame dell'articolo 41.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 42:

« Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) i collocamenti in soprannumero agli organici, ai sensi degli articoli 46 e 185;

e) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici, le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera *e*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Al comma primo, paragrafo* d) *sopprimere*: « e 185 ».

L'onorevole Biasutti propone invece di sostituire l'articolo con il seguente:

« Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

e) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera *e*) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Biasutti che assorbe anche quello dell'onorevole Cuttitta.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con le osservazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Cuttitta testè letto, cioè:

« *Al comma primo, paragrafo* d) *sopprimere:* e 185 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Biasutti di cui abbiamo dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 43 recita:

« Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 44:

« Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali: tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno ».

L'onorevole Napolitano Francesco, propone di aggiungere il seguente comma:

« La quota di tali promozioni, quando non serve a coprire vacanze naturali, viene divisa in due aliquote, una per semestre, intendendosi che l'aliquota dispari corrisponde al secondo semestre ».

NAPOLITANO FRANCESCO. La facoltà di effettuare le promozioni al 31 dicembre si presta alla ingrata supposizione che in un determinato momento si possono presentare particolari situazioni personali. A mio avviso sarebbe preferibile che la quota delle promozioni sia divisa in due aliquote, una per semestre.

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato un emendamento del seguente tenore:

« *Sostituirlc con il seguente:*

« Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2 3, e annesse alla presente legge, stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 42, lettera *d*), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'articolo 29, ultimo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 46 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente ».

CODACCI PISANELLI. Si tratta di vedere se la proposta del collega Napolitano contrasta con quanto è contenuto nel mio emendamento.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sarei contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Napolitano che, con i migliori intendimenti, finisce per porre delle limitazioni mentre non ho difficoltà ad accettare quello dell'onorevole Codacci Pisanelli, inteso ad eliminare taluni inconvenienti di un certo rilievo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta del collega onorevole Napolitano finirebbe col danneggiare alcuni ufficiali quando le vacanze non bastano.

NAPOLITANO FRANCESCO. Avendo il Ministro la facoltà di effettuare queste promozioni in un anno intero si possono creare delle particolari situazioni sfavorevoli per alcuni ufficiali. Se per esempio un ufficiale viene colpito dal limite d'età in agosto, effettuare l'avanzamento a settembre potrebbe significare che si è voluto attendere intenzionalmente quella data per escluderlo. Facendo la divisione in due semestri, inconvenienti del genere potrebbero essere evitati.

CODACCI PISANELLI. Ritengo che l'incoveniente lamentato dall'onorevole Napolitano possa essere eliminato. Fissare la data del 31 dicembre non significa affatto che l'avanzamento non si faccia prima di quella data. Tutto sta a vedere l'orientamento degli organi che decidono. Accettando il suo emendamento mi pare che si metterebbero dei vincoli maggiori.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo sono favorevoli all'emendamento Codacci Pisanelli; sono contrari a quello dell'onorevole Napolitano. Onorevole Napolitano, insiste per la votazione ?

NAPOLITANO FRANCESCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45.

« Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente ».

L'onorevole Napolitano ha proposto un emendamento col quale si intende sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 45.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Pur considerando lo spirito e le ragioni che stanno a base dell'emendamento non sono del parere di accettarlo. Non si tratta di una determinazione di organi amministrativi, ma della determinazione del capo dell'amministrazione; si deve, pertanto, a mio giudizio, lasciare al Ministro questa facoltà che, del resto, è prevista dalla legge sullo stato.

NAPOLITANO FRANCESCO. Sarei d'accordo se questa facoltà avesse uno scopo. Ma serve soltanto a gravare di un onere inutile il bilancio dello Stato nell'eventualità che al Ministro venisse in mente di avvalersi di questa facoltà. Senza considerare che è difficile che manchino gli ufficiali a disposizione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge sullo stato prevede che ufficiali dell'ausiliaria possono essere impiegati dal Governo quando vi siano necessità alle quali non si può provvedere con gli ufficiali in servizio permanemte effettivo. Mi pare che questo comma potrebbe addirittura essere consi-

derato pleonastico in quanto il Ministro già è investito di questo potere.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Napolitano ?

NAPOLITANO FRANCESCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo nel testo che abbiamo testè letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 46:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in sopranumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati ».

Anche per quest'articolo vi sono due emendamenti: uno dell'onorevole Cuttitta che propone la soppressione dell'intero articolo e l'altro, dell'onorevole Codacci Pisanelli, che è del seguente tenore:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei oppure dichiarai idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 29, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*, Mentre ritengo che si debba respingere la proposta soppressiva dell'onorevole Cuttitta, mi pare che sia da accettare quella dell'onorevole Codacci Pisanelli che precisa il contenuto dell'articolo di cui discutiamo in rapporto ai casi previsti dell'articolo 29 già approvato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo; sono contrari all'emendamento Cuttitta mentre sono favorevoli all'emendamento Codacci Pisanelli.

Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 46 presentata dall'onorevole Cuttitta.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione i primi sei commi dell'articolo 46.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli di cui abbiamo dato lettura, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 46.

(*È approvato*).

L'articolo 46 rimane, pertanto, così formulato:

« Qualora in un grado non si raggiunga durate l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nell'ordine inverso della graduatorie di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze, nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione del servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono valutati nuovamente nell'anno successivo e, qualora dichiarati non idonei oppure dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 29, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

Passiamo ai successivi articoli per i quali non sono stati presentati emendamenti e che, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 47.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 32, perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora

lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

(*È approvato*).

ART. 48.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 19, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 47.

(*È approvato*).

ART. 49.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 33 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 47.

(*È approvato*).

ART. 50.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 36, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 47.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

(*È approvato*).

ART. 51.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 20, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

(*È approvato*).

ART. 52.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento a scelta, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la nuova valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

Se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasioned ella quale l'ufficiale è stato nuovamente valutato.

L'onorevole Priore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente*:

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullatto d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano, per la nuova valutazione, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 47.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento ».

PRIORE. Il testo in esame fa cenno soltanto ai giudizi a scelta. Per evitare dubbi, soprattutto per l'anzianità da attribuire all'ufficiale, si propone un nuovo testo dell'articolo che fa riferimento all'articolo 47.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Concordo con le ragioni esposte dall'onorevole Priore.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Priore testè letto.

(*È approvato*).

Si intende che l'articolo 52 è sostituito con l'emendamento Priore.

Passiamo all'articolo 53.

« L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che in azioni di carattere militare o in situazioni eccezionali abbia dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali ».

Il deputato Priore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali ».

L'onorevole Di Bella ne ha, invece, proposto un altro di cui do pure lettura:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che in azioni di carattere militare o in situazioni eccezionali abbia dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni nel grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali ».

PRIORE. Quest'articolo ha suscitato un vespaio di discussioni, anche nel passato, durante il famoso ventennio. Il testo ministeriale, nel primo comma, e stato largamente modificato dal Senato.

Ecco perchè io ho presentato questo emendamento, che dà una maggiore garanzia nell'applicazione della legge.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Priore è forse formulato meglio del testo pervenutoci dal Senato, ed essendo inteso a rendere più rispondente alle esigenze l'istituto dell'avanzamento per meriti eccezionali, io non ho nulla in contrario alla sua approvazione.

L'emendamento Di Bella, invece, poiché esclude la condizione della appartenenza alla prima metà del ruolo, di cui è cenno al secondo comma, non può essere accettato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà a rimettermi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Priore, la cui formulazione, in verità, pare più tecnica rispetto all'articolo 53 approvato dal Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento Di Bella sono nettamente contrario: già l'avanzamento per meriti eccezionali ha suscitato sospetti, preclusioni, ecc. Se togliamo l'obbligo di essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, anche l'ultimo del ruolo può essere promosso per meriti eccezionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Di Bella, non accettato dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Priore, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo risulta, dunque, approvato nel testo proposto dall'onorevole Priore.

Do lettura dell'articolo 54 per il quale non vi sono emendamenti:

« La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 55, ne do lettura.

« Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di stato maggiore dell'Esercito è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento ».

Il deputato Cuttitta ha proposto che sia soppresso l'ultimo comma.

GRECO. Ritengo che non sia il caso di prendere in considerazione tale proposta. Escludere il Capo di Stato maggiore significa, infatti, negarne la funzione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Non è detto che il Capo di stato maggiore sia sempre un comandante di Corpo d'armata: potrebbe essere anche un comandante di divisione, e come tale non avere fatto comando se non nel grado di colonnello. Ecco perchè sono favorevole all'emendamento soppressivo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Capo di stato maggiore può essere generale di divisione o generale di Corpo d'armata. Per conseguenza questo comma non può riferirsi al generale di Corpo d'armata, perchè quest'ultimo, non esistendo il grado di generale d'armata, non può essere promosso. E non può riferirsi che ad un generale di divisione che sia stato nominato Capo di stato maggiore senza aver fatto il comando di divisione. Quindi, ammettiamo che ci sia un generale di divisione appena promosso da generale di brigata, grado che non ha comando di unità corrispondente, che viene nominato Capo di stato maggiore senza aver fatto comando dal grado di colonnello in avanti. È una ipotesi limite. Io sarei quindi favorevole alla soppressione. La Commissione dice implicitamente: nomini pure il Governo un generale di divisione Capo di stato maggiore: ma gli faccia fare prima il periodo di comando.

GRECO. Sono d'accordo. Sarebbe stato meglio però che questa ipotesi non fosse già stata introdotta nel testo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Ciò è probabilmente da addebitarsi solo ad un errore in sede di coordinamento del testo.

FORESI. L'articolo 55 non solo dice che la carica di Capo di stato maggiore deve considerarsi come un comando ai fini dell'avanzamento, ma considera anche il periodo di tempo trascorso in detta carica. Ora, nell'articolo 24 si dice che si deve avere « particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti... ».

In conseguenza di ciò, per esempio, un colonnello di aviazione non può essere promosso generale, pur insegnando le più difficili materie della scienza aeronautica, poichè questo non costituisce comando.

Sia ben chiaro che è ridicolo pensare che la carica di Capo di stato maggiore non costituisca comando a tutti gli effetti

Se noi sopprimiamo il terzo comma dell'articolo 55, dobbiamo essere molto chiari nei nostri interventi in seno alla Commissione, che possono costituire domani una interpretazione autentica per l'esecutivo. Resti

inteso, dunque, che la soppressione non significa che la carica di Capo di stato maggiore non costituisce un comando a tutti gli effetti.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Io chiedo se la discussione verta sull'emendamento Cuttitta o se investa tutto l'articolo: nel qual caso mancherebbe a noi la materia per esprimere un nostro giudizio, perchè mancherebbe un emendamento su cui pronunciarsi. Per quanto riguarda l'emendamento Cuttitta, abbiamo già spiegato che, essendo la Commissione favorevole, non si pone in questo momento altra questione; a meno che l'onorevole Foresi non voglia proporre un emendamento all'articolo 55 nel suo complesso o nei suoi commi. Noi stiamo discutendo soltanto l'emendamento Cuttitta all'ultimo comma dell'articolo 55. Su questo emendamento il relatore esprime parere favorevole per le ragioni addotte dianzi. Non vi è altra questione.

FORESI. Sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 55, potrà sorgere, domani, in una qualsiasi Commissione qualche difficoltà a che sia valutato il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di stato maggiore. Come si regolerà il Governo in questo caso ?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Cerchiamo di chiarire la questione. La Commissione superiore di avanzamento, formata da generali di Corpo d'armata, è presieduta dal Capo di stato maggiore. La legge italiana stabilisce che Capo dello stato maggiore può essere anche un generale di divisione. Quindi abbiamo fatto già qualche cosa di notevole, e cioè che la Commissione superiore di avanzamento può essere presieduta anche da un generale di divisione. Adesso si vuol fare di più: e cioè si vuole stabilire che questo generale di divisione, che può non avere ancora compiuto il periodo di comando del suo grado, dovrebbe essere favorito ulteriormente. Infatti, essendo chiamato a coprire la carica di Capo di stato maggiore pur senza aver comandato la divisione, gli si dovrebbe considerare come periodo di comando di divisione il suo periodo di Capo di stato maggiore. Pertanto si potrebbe verificare che un generale di brigata, che non ha esperienza nel comando di divisione, verrebbe nominato Capo di stato maggiore e verrebbe, quindi, ad acquisire i titoli per il comando del corpo d'armata. Ad evitare questo rischio, noi proponiamo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 55, dovuto evidentemente ad un errore di coordinamento. Con il che, pur rimanendo stabilito che il generale di divisione può diventare Capo di stato maggiore, occorrerà, però, che abbia fatto almeno il suo periodo di comando.

FORESI. Però, questo non risulta sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 55: risulta dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Onorevole Foresi, dopo questi chiarimenti, è favorevole all'emendamento Cuttitta ?

FORESI. Sono favorevole all'emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che automaticamente anche i commi degli articoli 71 e 88 che riguardano i Capi di stato maggiore della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere modificati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 55, emendamento accolto dal relatore, e dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 55 così modificato:

ART. 55.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

(*È approvato*)

Passiamo all'esame dei seguenti articoli per i quali non vi sono emendamenti e che, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 56.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 61, ripetere i corsi e gli esperimenti.

(*È approvato*).

Sezione seconda. — *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

ART. 57.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:

nel ruolo unico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata;

nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;

nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali;

nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), sino al grado di tenente generale;

nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di amministrazione, del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), sino al grado di colonnello.

(*È approvato*).

ART. 58.

L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione è determinato dall'anzianità di grado; in caso di pari anzianità di grado si applica l'articolo 9 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 59.

L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

ART. 60.

L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

ART. 61.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento è ammesso a ripetere il corso: se ancora non lo superi, in deroga all'articolo 39 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 62.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonchè del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella numero 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 63.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 62.

(*È approvato*).

Sezione terza. — *Disposiziohi speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.*

ART. 64.

Gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione per essere valutati per l'avanzamento, oltre ad aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche e aver superato gli esperimenti previsti, a seconda del grado, dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge, devono essere preventivamente dichiarati idonei alla carica inerente al grado superiore.

La idoneità alla carica predetta è accertata dalla Commissione di cui al successivo articolo 65 a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro.

L'ufficiale dichiarato non idoneo alla carica inerente al grado superiore, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare o, se si tratti di capitano o maggiore, quando entri in turno di valutazione, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 65.

La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica inerente al grado superiore è composta:

a) per il Servizio tecnico di artiglieria:

da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro-presidente;

dall'ispettore d'artiglieria;

dal direttore generale di artiglieria:

dal tenente generale capo del Servizio tecnico di artiglieria;

b) per il Servizio tecnico della motorizzazione:

da un generale di Corpo d'armata designato annualmente dal Ministro-presidente;

dall'ispettore generale della motorizzazione;

dal tenente generale capo del Servizio tecnico della motorizzazione.

Funziona da segretario, senza diritto a voto, per la Commissione di cui alla lettera *a*) un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria, e per la Commissione di cui alla lettera *b*) un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico.

(*È approvato*).

ART. 66.

I maggiori e i capitani del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il sesto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquote di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del settimo anno di permanenza nel grado.

La promozione dei capitani non può essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.

(*È approvato*).

Sezione quarta. — *Vantaggi di carriera.*

ART. 67.

I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 37, lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari gradi che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetti dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

(*È approvato*).

ART. 68.

Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella numero 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 67, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo.

(*È approvato*).

ART. 69.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, è considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso.

Il tenente che, in applicazione dell'articolo 61, quarto comma, ripeta il corso, non può conseguire vantaggio di carriera.

(*È approvato*).

ART. 70.

I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 119 non danno luogo a vantaggi di carriera.

(*È approvato*).

CAPO VII. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA MARINA

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

ART. 71.

Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di stato maggiore della Marina è considerato, ai fini dell'avanzamento quale imbarco in comando di Forze navali.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

Per coordinamento, in relazione a quanto è stato fatto per l'articolo 55, si intende che la seconda parte del terzo comma è soppressa.

Pertanto l'articolo rimane così modificato:

« Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonchè il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purchè addette ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della Marina mercantile per istruzione professionale.

La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armameto o in riserva.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 72.

Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

(*È approvato*).

ART. 73.

Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante in qualità di osservatori e gli ufficiali che seguono corsi di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Agli effetti del precedente comma si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto.

(*È approvato*).

ART. 74.

La determinazione del Ministro di cui all'articolo 38, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, è adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

(*È approvato*).

ART. 75.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripetere i corsi e gli esami.

(*È approvato*).

Sezione seconda. — *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

ART. 76.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo:

nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra;

nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore;

nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello;

nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata;

nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello;

nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.

(*È approvato*).

ART. 77.

Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenzo di tale Amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 78.

L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 79:

« L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo ».

L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire nel primo comma le parole « ad anzianità » con le parole « a scelta ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario anch'io.

FORESI. Desidero un chiarimento dal Governo. L'articolo 78 prevede l'avanzamento a scelta, mentre l'articolo 79 prevede l'avanzamento per anzianità. Perchè questa differenza ?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa differenziazione è dovuta prima di tutto al maggior tecnicismo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali per cui mandare a casa con molta facilità – usando le vacanze normalizzate – gente esperta, significa commettere un errore, in quanto si eliminano gli elementi migliori. In secondo luogo si deve considerare che fra i contrammiragli e gli ammiragli vi è una posizione di quasi parità di organici, per cui a un certo momento volere usare le vacanze normalizzate porterebbe ad accelerare la carriera mandando via gli elementi più anziani nel ruolo senza alcun vantaggio sostanziale.

FORESI. Quanto al chiarimento sulle vacanze, mi dichiaro sodisfatto; per quanto riguarda il tecnicismo, no.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Una delle situazioni più critiche oggi esistenti riguarda proprio il genio navale e le armi navali, dove non si riesce a trattenere gli ufficiali, i quali non sono economicamente trattati molto bene. Appena essi trovano nella vita civile un incarico meglio remunerato, se ne vanno. Qualche volta siamo costretti a trattenerli d'autorità, poichè siamo nella necessità di non poterli mandar via subito. Io ne ho una esperienza amministrativa diretta.

FORESI. Onorevole Sottosegretario, lei crede che con questa differenziazione si possa ovviare a questi inconvenienti ?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per lo meno non si rende più difficile una situazione già difficile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta, che non è accolto né dal relatore nè dal rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 79 già letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli altri articoli sui quali non vi sono emendamenti e che, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 80.

L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono scritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

ART. 81.

L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

ART. 82.

L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

ART. 83.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianità.

L'avanzamento dei tenenti del Corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo.

I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 84.

Al corso superiore e agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello del ruolo normale e a capitano del Corpo sanitario, e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i sottotenenti di vascello provenienti dallo stesso corso dell'Accademia navale e i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonchè i sottonenenti di vascello e i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado provenienti da uno stesso corso dell'Accademia o reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un corso o concorso successivo.

I sottotenenti di vascello del ruolo normale e i tenenti del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino, rispettivamente, il corso superiore e gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione, in deroga all'articolo 39 cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

(*È approvato*).

ART. 85.

Per i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato o delle capitanerie di porto, che superino, rispettivamente il corso superiore e gli esami di cui all'articolo precedente viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiale al termine del corso superiore o all'esame, e del punto relativo alla attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza in grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una Commissione composta dal vice presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente, dal sottocapo di stato maggiore della Marina e dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, nonchè dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali, di sanità militare marittima, di commissariato militare marit-

timo e dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando si tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. Se l'ufficiale appartiene ai corpi di Stato maggiore, del genio navale e delle armi navali, della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino il corso superiore o gli esami nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso o gli esami nella prima sessione.

I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno.

(*È approvato*).

ART. 86.

L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, e, se idonei, promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado

I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 87.

Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37, lettera *a*), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbono completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.

Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'articolo 37-*bis* della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, debbono completare gli studi in applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno.

Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purchè al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono però aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che, al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento nel limite delle vacanze esistenti.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

(*È approvato*).

L'onorevole Di Bella ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 83-*bis*.

I capitani, i maggiori e i tenenti colonnello che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella annessa

alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spo stando l'ufficiale nel proprio ruolo, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al primo gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito i titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di cui all'articolo 37 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano di maggiore o di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale del proprio ruolo, già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

ART. 87-*ter*.

I titoli di cui alla tabella n. ... annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 119 non danno luogo a vantaggi di carriera.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono contrario a questi articoli aggiuntivi: ben diversa infatti e la situazione dell'Aeronautica rispetto all'Esercito.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema dei vantaggi di carriera per l'Aeronautica è diverso da quello dell'Esercito perchè vi è una differente situazione di organico e diverse possibilità di avanzamento. I vantaggi di carriera sono introdotti per l'Esercito proprio perchè non vi è altro sistema per valutare la situazione degli avanzamenti con un minore immobilismo. Questo, però, non accade nella Marina e nell'Aeronautica. Non sembra opportuno equiparare queste situazioni, appunto perchè non esiste questa necessità per le altre armi. Pertanto sono contrario a questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 87-*bis* proposto dall'onorevole Di Bella.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 87-*ter* proposto dall'onorevole Di Bella.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 88.

CAPO VIII. — NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA

Sezione prima. — *Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami.*

ART. 88.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo dello Stato maggiore dell'Aeronautica è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

FORESI. Il primo comma di questo articolo stabilisce: « Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego ». Desidero sapere dall'onorevole Sottosegretario se una funzione come quella di comandante in seconda di una scuola superiore di guerra deldell'Aeronautica sia computabile o meno come periodo di comando. Se non sarà computabile, questi benemeriti ufficiali non avranno mai un titolo sufficiente per essere promossi al grado superiore. Si tratta di una questione piuttosto seria.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La valutazione di questo servizio è normalmente determinata dal Ministro, sen-

tito il Capo di stato maggiore. Perciò, talvolta, vi sono posizioni un po' elastiche.

FORESI. La situazione è questa: valenti ufficiali che prestano le loro funzioni nella scuola superiore di guerra finiscono con l'essere superati da quegli ufficiali che essi stessi hanno addestrato. Mi sembra che il problema debba essere attentamente esaminato.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questi provvedimenti sono adottati con decreto presidenziale o del Ministro, a seconda dei casi. Per quanto concerne in particolare l'Areonautica, si sta studiando questo problema anche in riferimento alla situazione dei comandanti in seconda degli stormi. È ora in corso una revisione generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 88 nel seguente testo, così modificato per coordinamento con i precedenti articoli 55 e 71;

« Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento o di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, non essendovi emendamenti, e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 89.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 96, ripetere i corsi e gli esami.

(*È approvato*).

Sezione seconda. — *Avanzamento nei vari ruoli e gradi.*

ART. 90.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica ha luogo:

nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea;

nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici, nella categoria geofisici sino al grado di colonnello;

nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggior generale;

nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello;

nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE ff
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI